

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2969**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, BUCCIARELLI DUCCI, GORINI, BOIDI, SODANO, GEREMIA, FRANZO, DE MARZI FERNANDO, FERRERI PIETRO, ZACCAGNINI, CHIARINI, SANGALLI, VALSECCHI, BOLLA, SORGI, ZANOTTI, GRAZIOSI, TROISI, STELLA, BUBBIO, D'AMBROSIO**

*Annunciata il 25 giugno 1957*

**Istituzione di un fondo di solidarietà contro le calamità in agricoltura e provvidenze per i produttori agricoli danneggiati dalle avversità atmosferiche nella primavera ed estate 1957**

ONOREVOLI COLLEGHI! -- I danni che nello scorso maggio e negli ultimi giorni del corrente mese di giugno hanno colpito gravemente la produzione agricola, specie nell'Italia settentrionale e centrale, per effetto di eccezionali calamità atmosferiche, sono tali da reclamare l'attuazione di urgenti provvedimenti perchè lo Stato ha il dovere di aiutare i produttori agricoli che si trovano, per una ragione di forza maggiore, nella impossibilità di fronteggiare i pagamenti delle imposte, dei contributi e dei debiti comunque assunti per le necessità aziendali.

A tal fine si propone all'approvazione della Camera, con carattere d'urgenza, la seguente proposta di legge.

In essa vengono proposte opportune provvidenze intese a:

a) ratizzare le imposte e sovrimposte fondiari e sui redditi agrari dell'esercizio 1957-58 in quattro anni;

b) a sospendere il pagamento dei contributi dovuti ai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario ed a ratizzarli negli esercizi futuri in quattro annualità;

c) a sospendere il pagamento dei contributi agricoli unificati relativi all'annata 1957 e precedenti ed a ratizzarli negli esercizi futuri in quattro annualità;

d) a sospendere il pagamento dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ed a ratizzarli analogamente negli esercizi futuri in quattro annualità;

e) a ridurre i canoni di affitto dei fondi rustici;

f) a ratizzare in dodici rate bimestrali i debiti relativi ad operazioni di credito agrario.

Per mettere in condizione gli Enti, a cui viene a mancare il gettito in conseguenza delle predette provvidenze, di far fronte alle normali loro necessità di istituto, è stato previsto che lo Stato anticipi, alle normali scadenze bimestrali, le imposte e sovrimposte spettanti agli Enti medesimi, di competenza dell'esercizio, disponendo nel contempo che le riscossioni negli esercizi successivi vengano fatte affluire, quale rimborso dell'anno di anticipazione, allo Stato anzichè agli Enti predetti.

Così pure viene previsto che il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento anticipi ai Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario l'importo delle rate dei contributi la cui esazione è stata sospesa.

Però, a prescindere dalle suddette accennate provvidenze di carattere contingente, si ritiene che lo Stato debba tangibilmente aiutare i produttori agricoli danneggiati sgravando completamente o parzialmente gli oneri tributari in genere e nel contempo sussidiando coloro che hanno visto sfumare i frutti del loro tenace lavoro in modo da consentire il ripristino delle attività produttive.

A tale intento si propone la costituzione di un *Fondo di solidarietà contro le calamità in agricoltura*, presso la Cassa depositi e prestiti, gestito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed alimentato con contributo annuo dello Stato di cinque miliardi, nonché con le contribuzioni eventuali di privati o di altri Enti, Organizzazioni od Amministrazioni di qualsiasi natura.

In pratica le procedure inerenti allo sgravio delle imposte o comunque di tributi riscossi mediante ruoli sono macchinose e lunghe e comportano, di per se stesse, degli adempimenti di carattere fiscale molto noiosi che intralciano, tra l'altro, la regolare attività del lavoro degli uffici.

Pertanto, si ritiene più idoneo non interrompere la regolare e normale esecuzione delle obbligazioni tributarie (restando, s'intende, sempre al Governo la facoltà di sospendere la riscossione delle rate scadute e scadenti in caso di necessità) e di aiutare, invece, i contribuenti mediante rimborso delle somme dovute attraverso il predetto Fondo di solidarietà, rimborso che può logicamente attuarsi con una maggiore tempestività ed anche eseguirsi indirettamente sostituendosi il Fondo stesso nel pagamento di quanto dovuto dai danneggiati verso lo Stato e gli Enti interessati.

Ma poiché gli aiuti ai produttori non possono limitarsi all'assolvimento delle obbligazioni tributarie ma devono essere rivolti soprattutto per la ricostruzione delle coltivazioni e degli allevamenti, si prevede che il Fondo di solidarietà finanzia le spese inerenti ai sussidi che, in relazione ai danni patiti, si ritengono di corrispondere per l'acquisto e la distribuzione delle sementi, dei concimi, dei mangimi e degli anticrittogamici necessari alla ripresa produttiva.

Per quanto concerne le norme riguardanti l'amministrazione e l'erogazione del Fondo

la legge delega il Governo a provvedervi mediante decreto del Presidente della Repubblica, come delega il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a determinare, quando occorra, i territori in cui i produttori agricoli possono essere ammessi a fruire degli aiuti come a fissare le modalità, i termini, e i criteri inerenti alla concessione degli aiuti stessi.

Allo scopo, poi, di meglio coordinare le operazioni e dare esecuzione armonica alle provvidenze è prevista la costituzione di un Comitato centrale, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presieduto da Ministro e composto dalla rappresentanza di tutte le Direzioni generali dei Ministeri interessati, e così analogamente la costituzione di Comitati provinciali con il compito di dare esecuzione alle disposizioni ministeriali.

Va da sé che per l'espletamento di siffatte incombenze di interesse pubblico viene pre vista l'esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e dall'imposta general sull'entrata per tutti gli atti e documenti inerenti.

Alla copertura della spesa che deriv dalla proposta di legge, per complessivi cinque miliardi, si propone di farvi fronte mediante riduzione di pari somma del spesa prevista nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, capitolo n. 49 riguardante le spese per la prevista attuazione dell'ordinamento regionale.

Alla spesa relativa alle anticipazioni che lo Stato dovrà fare agli Enti, ai sensi del comma dell'articolo 3 della presente legge verrà fatto fronte con il fondo di solidarietà.

La istituzione del fondo di solidarietà contro le calamità in agricoltura nelle forme e limiti della proposta di legge, consente così di poter intervenire, anche nel futuro con l'immediatezza che è richiesta dalla gravità degli eventi e con una procedura sollecita e sveltita negli adempimenti.

La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione e per la quale chiediamo la discussione di urgenza limita gli aiuti al campo dei danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche, alle coltivazioni ed agli allevamenti poiché, tuitivamente, per gli altri maggiori danni causati ai beni ed alle persone come alle opere pubbliche si dovrà provvedere con altre disposizioni.

Se si pondera la modesta misura delle somme che viene posto a carico del bilancio dello Stato per l'istituzione del Fondo

solidarietà in rapporto alla entità dei danni che sono sofferti dai produttori nelle dolorose e penose circostanze degli eventi atmosferici ai quali si trovano esposte le attività imprenditoriali, si ha la certezza che la Camera non vorrà non assecondare con il proprio voto una legge destinata soprattutto a dare una prova di doverosa solidarietà alle laboriose e tenaci popolazioni delle nostre campagne.

Peraltro questa proposta legislativa non esime il Parlamento dalla necessità di rafforzare le provvidenze per la difesa e lo sviluppo del reddito agricolo, tenendo presente che i produttori potranno meglio affrontare le conseguenze delle calamità atmosferiche se la struttura economica delle loro imprese verrà consolidata e se i loro redditi netti complessivi saranno adeguatamente elevati.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire, con decreto da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province nelle quali il prefetto, sentito l'intendente di finanza ed il capo dell'Ispettorato agrario provinciale, è autorizzato a determinare con proprio decreto da pubblicarsi sul foglio annunzi legali della provincia i comuni ove, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche od alluvioni verificatisi nei mesi di maggio e giugno 1957, essendo andato perduto almeno il quaranta per cento del prodotto agricolo vendibile, devono avere applicazione le norme stabilite negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

### ART. 2.

Nei comuni indicati nei decreti prefettizi di cui all'articolo 1 è sospesa fino al 31 dicembre 1957 l'esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione di fondi rustici nonché da prestiti agrari o da acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, bestiame, concimi, anticrittogamici o mangime.

Sono inoltre sospesi fino alla fine dell'anno agrario gli sfratti per morosità nell'adempimento dei contratti di locazione dei fondi rustici.

### ART. 3.

La riscossione delle rate delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui redditi agrari iscritte a ruolo nei comuni di cui al precedente articolo 1 relative all'anno finanziario 1957-58, è sospesa. Dette rate saranno rateizzate e pagate in 24 bimestralità consecutive a decorrere dal 10 agosto 1958.

La esazione dei contributi dovuti dai possessori dei terreni siti nei predetti comuni, ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, per l'esercizio 1957 e precedenti è sospesa a fare inizio dal 1° luglio 1957 fino a tutto il 30 giugno 1958. L'importo dei predetti contributi verrà rateizzato ed esatto in 24 rate bimestrali consecutive a fare inizio dal 10 agosto 1958.

Analogamente la esazione delle rate dei contributi agricoli unificati relativi all'anno 1957 e precedenti è sospesa fino a tutto il 30 giugno 1958. L'importo dei predetti contributi verrà rateizzato e riscosso in 24 rate a fare inizio dal 10 agosto 1958. Nella stessa forma e per lo stesso termine è sospesa l'esazione delle rate, in scadenza, dei contributi obbligatori sugli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Lo Stato anticiperà alle regioni, alle province ed ai comuni nell'esercizio 1957-58, alle normali scadenze bimestrali, le imposte e sovrimposte spettanti agli Enti medesimi, di competenza del detto esercizio, come sopra rateizzato.

Le rate scadenti negli esercizi 1958-59, 1959-60 1960-61 e 1961-62 per effetto della ratizzazione di cui al primo comma, saranno fatte affluire, quale rimborso dell'anno di anticipazione, allo Stato anziché agli Enti predetti.

#### ART. 4.

Fatte salve le disposizioni della legge 25 luglio 1956, n. 838, i debiti relativi ad operazioni di credito agrario, o per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, bestiame, concimi anticrittogamici e mangimi, scadenti entro il 31 dicembre 1957 sono ratizzati in 12 rate bimestrali a decorrere dalla scadenza.

#### ART. 5.

Per i mutui concessi dagli Istituti di credito autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, a mutuatari che esercitano le imprese agricole nei comuni di cui all'articolo 1 e che sono già in ammortamento alla data della presente legge, l'importo delle rate scadenti entro il 30 giugno 1958, aumentate dei relativi interessi, potrà formare oggetto di un nuovo mutuo da parte dello stesso Istituto mutuante, di durata pari a tutto o a parte del residuale periodo di ammortamento del mutuo originario. A tale nuovo mutuo sono automaticamente estesi, con lo stesso grado, tutte le garanzie che assistono il mutuo originario, bastando, a tal fine, il

semplice annotamento della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica di contributo statale, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

#### ART. 6.

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è autorizzato ad anticipare ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario l'importo relativo alle rate dei contributi la cui esazione è stata sospesa a termine del secondo comma dell'articolo 2, mediante la contestuale accensione di mutui, ammortizzabili in dieci anni, in base alle norme ed ai privilegi stabiliti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

#### ART. 7.

Il Tesoro è autorizzato, secondo apposita convenzione da farsi tra il Ministro del tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste ed il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, a concedere un anticipo per la concessione di mutui di cui all'articolo 6, fino all'ammontare di un miliardo.

#### ART. 8.

Nei territori dei comuni indicati nei decreti prefettizi di cui all'articolo 1 i canoni di affitto dei fondi rustici, anche se relativi a contratti stipulati per un solo anno, afferenti alla annata agraria 1956-57 sia per la parte convenuta in grano od in uva o con riferimento ai loro prezzi, come quelli in danaro, sono ridotti di una percentuale dal 25 al 40 per cento, determinata dalla Commissione tecnica provinciale istituita a norma della legge 18 agosto 1948, n. 1140, sulla base della diminuita produzione del fondo causata dalle particolari avversità atmosferiche.

È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile.

L'affittuario può ripetere dal locatore entro un anno dalla determinazione della Commissione la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi del primo comma del presente articolo.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

Gli atti ed i contratti relativi ai mutui ed alla ratizzazione di cui agli articoli precedenti sono esenti da tassa di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili per gli atti ed i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto.

ART. 10.

Per aiutare gli imprenditori agricoli particolarmente danneggiati per effetto di eccezionali eventi meteorologici o per altre impreviste calamità è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un « Fondo di solidarietà contro le calamità in agricoltura ».

Detto Fondo è gestito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è alimentato:

a) da un contributo annuo dello Stato di lire cinque miliardi a fare inizio dall'esercizio 1957-58;

b) da contribuzioni ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, Enti ed associazioni o da organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le norme per l'amministrazione e la erogazione delle disponibilità del fondo di cui al primo comma del presente articolo e per l'incasso dei contributi.

ART. 11.

Sul Fondo di cui all'articolo precedente il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e, secondo della materia, anche di concerto con gli altri Ministri interessati, provvede:

a) al rimborso, totale o parziale, a secondo della entità dei danni che sono causati alle coltivazioni ed agli allevamenti per effetto di eccezionali eventi meteorologici od altre gravi imprevedibili calamità, fatta eccezione per le grandinate, degli importi delle imposte e sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui redditi agrari, nonché delle imposte sulla ricchezza mobile e sul bestiame, dovuti dagli imprenditori agricoli nel corso dell'annata in cui si è verificato l'evento dannoso;

b) al rimborso totale o parziale per le stesse cause di cui alla precedente lettera a)

delle somme dovute dagli imprenditori agricoli, a titolo di contributo, ai Consorzi di bonifica o miglioramento fondiario, nel corso dell'annata in cui si è verificato l'evento dannoso;

c) al finanziamento per sussidiare l'acquisto e la distribuzione agli imprenditori danneggiati, per le stesse cause di cui alla lettera a), delle sementi, dei concimi, dei mangimi ed anticrittogamici necessari alla ripresa produttiva delle aziende agricole;

d) al finanziamento per sussidiare la ricostruzione del patrimonio arboreo e zootecnico perduto in conseguenza delle cause di cui alla lettera a);

e) al rimborso totale o parziale, secondo le particolari condizioni economiche e sociali degli imprenditori agricoli danneggiati per le cause di cui alla lettera a), dei contributi agricoli unificati dovuti nel corso dell'annata in cui si è verificato l'evento dannoso;

f) al rimborso, totale o parziale, per le stesse cause di cui alla lettera a), dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

g) alle spese per il funzionamento del Comitato e della Segreteria di cui agli articoli 13 e 14 nonché per il personale straordinario adibito, presso il Ministero e presso gli Ispettorati agrari provinciali per l'esecuzione delle disposizioni pertinenti.

#### ART. 12.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste determina, con proprio decreto, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, le zone agrarie colpite dagli eccezionali eventi meteorologici o da altre imprevedibili gravi calamità nelle quali gli imprenditori agricoli possono essere ammessi a fruire degli aiuti previsti dal precedente articolo 11 e con lo stesso decreto, a secondo delle particolari circostanze e disponibilità del Fondo stabilisce le modalità inerenti alla concessione degli aiuti medesimi, nonché il termine utile per la presentazione delle domande da parte degli interessati ed i criteri circa la valutazione dei danni e la misura delle conseguenti provvidenze in rapporto anche allo stato sociale del danneggiato.

#### ART. 13.

In ogni provincia è istituito un apposito Comitato composto dall'intendente di finanza, dall'ispettore agrario provinciale, dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal capo ragioniere della Prefettura, dal diret-

tore del Consorzio agrario provinciale, dal direttore dell'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal capo dell'Ufficio statistico della Camera di Commercio, industria ed agricoltura, nonché da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria nominati dal prefetto.

Il Comitato è presieduto dal prefetto, il quale può delegare un suo rappresentante, e viene costituito dal prefetto stesso entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 12.

La Segreteria del Comitato è assunta da un funzionario designato dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale.

Spetta al Comitato dare esecuzione alle disposizioni ministeriali ed, in base alle stesse, provvedere sollecitamente all'esame ed alla valutazione dei danni causati alla produzione agricola, sulla scorta degli elementi in possesso degli Uffici tecnici e stabilire, secondo le esigenze e condizioni ambientali, le modalità più particolari per la sollecita, equa e giusta concessione degli aiuti previsti dalla legge ai singoli danneggiati.

Per l'espletamento degli adempimenti inerenti ed il funzionamento della Segreteria del Comitato il Ministro dell'agricoltura, tenuto conto delle esigenze può autorizzare il capo dell'Ispettorato agrario provinciale ad assumere, limitatamente per il tempo ed il lavoro necessario, presso l'Ispettorato stesso, personale avventizio, con contratto a tempo determinato secondo le vigenti norme.

#### ART. 14.

Presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, è istituito un Comitato centrale composto:

a) dei direttori generali del Ministero dell'agricoltura e foreste o loro rappresentanti;

b) del direttore generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze o suo rappresentante;

c) del direttore generale dei Servizi tecnici erariali e del catasto del Ministero delle finanze;

d) del direttore generale per i servizi della finanza locale del Ministero delle finanze o suo rappresentante;

e) del direttore generale degli affari civili del Ministero degli interni o suo rappresentante;

f) del direttore generale della Cassa depositi e prestiti del Ministero del tesoro o suo rappresentante;

g) del direttore generale della previdenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o suo rappresentante;

h) del direttore generale del Servizio centrale dei contributi agricoli unificati o suo rappresentante;

i) del direttore generale della Federazione italiana dei Consorzi agrari o suo rappresentante;

l) dei presidenti della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

m) di quattro rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Il Comitato centrale è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e per sua delega dal Sottosegretario.

La Segreteria del Comitato centrale è assunta da un funzionario di grado sesto designato dal direttore generale della tutela del prodotto.

Il Comitato centrale ha il compito di esprimere il suo parere in ordine alla applicazione, in generale, delle norme stabilite dall'articolo 11 della legge e di proporre al Ministro l'attuazione delle provvidenze che, in relazione alle particolari calamità verificatesi nelle diverse zone agrarie del Paese, ritiene più confacenti alle esigenze degli imprenditori agricoli ed all'interesse della produzione agricola.

Per il funzionamento della Segreteria del Comitato centrale e per il coordinamento del lavoro inerente agli aiuti disposti in conformità delle disposizioni legislative, il Ministro dell'agricoltura può disporre l'assunzione di personale non di ruolo presso la Direzione generale della tutela del prodotto, limitatamente alle strette occorrenze.

#### ART. 15.

Tutti gli atti, i documenti, le ricevute, le quietanze, note e fatture relativi ed inerenti alla esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 sono esenti dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e generale sull'entrata e le stesse predette esenzioni sono estese alle domande, documenti, ricevute, quietanze, note e fatture da chiunque prodotte, fatte o rilasciate in relazione alla esecuzione delle disposizioni medesime.

#### ART. 16.

All'onere complessivo di lire sei miliardi, derivante dall'applicazione degli articoli 7 e

10 della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione del proposto stanziamento del capitolo n. 499 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1957-58 del Ministero del tesoro.

La spesa relativa alla anticipazione che lo Stato dovrà fare agli Enti, ai sensi del 4° comma dell'articolo 3 della presente legge, verrà anticipata previo rimborso, dal fondo di solidarietà di cui all'articolo 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 17.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.